

REPERTORIO N.1906

RACCOLTA N.1252

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA -

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di
settembre.

13 settembre 2019

Alle ore sedici e minuti trenta.

In Catania, nel mio studio in viale XX Settembre n. 70.

Innanzi a me **Avv. VINCENZO VACIRCA**, Notaio in Catania,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Catania e Caltagirone,

E' PRESENTE

- **BISIGNANI Biagio**, nato a Catania il 26 settembre 1967,
domiciliato per la carica presso la sede della società di
cui infra, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della **"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA AREA
METROPOLITANA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"** con sede in
Catania, piazza Duomo n. 3, capitale sociale euro 120.000,00
versato per euro 41.223,79, iscritta al Registro delle
Imprese del Sud Est Sicilia con codice fiscale, partita

I.V.A. e numero d'iscrizione 05103780879 ed al R.E.A. di

Catania con il n. 343495, in virtù dei poteri che Gli sono

conferiti dall'art. 16 (sedici) del vigente statuto sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio

sono certo, mi ha richiesto di redigere il verbale della

parte straordinaria dell'assemblea della predetta società,

che si è tenuta in data 11 settembre 2019, alle ore 11:10

(undici e minuti dieci), presso la sede sociale, in Catania,

piazza Duomo n. 3, Palazzo dei Chierici, al cui svolgimento

io Notaio ho assistito, che il comparente dichiara essere

stata convocata in sede straordinaria per discutere e

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modificazioni dell'art. 14 dello statuto;

Avendo io Notaio aderito alla richiesta di verbalizzazione

della parte straordinaria dell'assemblea, alla quale io

Notaio ho assistito do atto di quanto segue:

il comparente, assunta la presidenza dell'assemblea in base

all'art. 16 (sedici) del vigente statuto sociale,

CONSTATA

A) che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi

dell'art. 14 (quattordici) del vigente statuto sociale, con

l'ordine del giorno di cui sopra, in questo giorno, luogo ed

ora, in seconda convocazione, dichiarando il Presidente che

la prima convocazione è andata deserta, giusta avviso

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 96 in

data 17 agosto 2019, pagina 1, codice redazionale

TX19AAA9327, e comunicato ai soci, ai consiglieri e ai

sindaci a norma di statuto;

B) che ai sensi dell'art. 15 (quindici) del vigente statuto

sociale tutti gli azionisti presenti in assemblea risultano

iscritti nel libro dei soci da almeno 5 (cinque) giorni

prima di quello fissato per l'assemblea, sono in regola con

i versamenti richiesti, e hanno depositato le loro azioni,

del valore di euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuna,

presso la sede sociale;

C) che è presente in assemblea, in proprio e per delega, il

67,54% (sessantasette virgola cinquantaquattro per cento)

del capitale sociale portato dai soci:

- **COMUNE DI CATANIA**, titolare di n. 4.620.505

(quattromilioneicentoventimilacinquecentocinque) azioni,

pari al 38,50% (trentotto virgola cinquanta per cento) del

capitale sociale, in persona del Sindaco Dott. Pogliese

Salvatore;

- **COMUNE DI MISTERBIANCO**, titolare di n. 778.184

(settecentosettantottomilacentottantaquattro) azioni, pari

al 6,48% (sei virgola quarantotto per cento) del capitale

sociale, in persona dell'Assessore Avvocato Vecchio Angela;

- **COMUNE DI MASCALUCIA**, titolare di n. 457.488

(quattrocentocinquantesettequattromilaquattrocentottantotto)

	azioni, pari al 3,81% (tre virgola ottantuno per cento) del	
	capitale sociale, in persona dell'Assessore Amantia Pietro;	
	- COMUNE DI ACI CATENA , titolare di n. 455.346	
	(quattrocentocinquantacinquemilatrecentoquarantasei) azioni,	
	pari al 3,79% (tre virgola settantanove per cento) del	
	capitale sociale, in persona del Vice Sindaco Pulvirenti	
	Giovanni;	
	- COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA , titolare di n. 430.831	
	(quattrocentotrentamilaottocentotrentuno) azioni, pari al	
	3,59% (tre virgola cinquantanove per cento) del capitale	
	sociale, in persona dell'Assessore Santonocito Salvatore;	
	- COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA , titolare di n. 354.106	
	(trecentocinquantaquattromilacentosei) azioni, pari al 2,95%	
	(due virgola novantacinque per cento) del capitale sociale,	
	in persona del Sindaco Bellia Antonino;	
	- COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO , titolare di n. 337.888	
	(trecentotrentasettemilaottocentottantotto) azioni, pari al	
	2,82% (due virgola ottantadue per cento) del capitale	
	sociale, in persona del Sindaco Rando Santi;	
	- COMUNE DI PEDARA , titolare di n. 206.055	
	(duecentoseimilacinquantacinque) azioni, pari all'1,72% (uno	
	virgola settantadue per cento) del capitale sociale, in	
	persona del Sindaco Fallica Antonio;	
	- COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA , titolare di n. 187.744	
	(centottantasettemilasettecentoquarantaquattro) azioni, pari	

	all'1,56% (uno virgola cinquantasei per cento) del capitale	
	sociale, in persona dell'Assessore Lipera Pietro;	
	- COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI , titolare di n. 147.940	
	(centoquarantasettemilanovecentoquaranta) azioni, pari	
	all'1,23% (uno virgola ventitré per cento) del capitale	
	sociale, in persona del Sindaco Rubino Marco Nunzio;	
	- COMUNE DI NICOLOSI , titolare di n. 113.821	
	(centotredicimilaottocentoventuno) azioni, pari allo 0,95%	
	(zero virgola novantacinque per cento) del capitale sociale,	
	in persona del Sindaco Pulvirenti Angelo;	
	- COMUNE DI MILO , titolare di n. 17.146	
	(diciassettemilacentoquarantasei) azioni, pari allo 0,14%	
	(zero virgola quattordici per cento) del capitale sociale,	
	in persona dell'Assessore Russo Alessandro;	
	D) che sono assenti i soci:	
	- COMUNE DI ACI CASTELLO , titolare di n. 283.899	
	(duecentottantatremilaottocentonovantanove) azioni, pari al	
	2,37% (due virgola trentasette per cento) del capitale	
	sociale;	
	- COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO , titolare di n. 277.270	
	(duecentosettantasettemiladuecentosettanta) azioni, pari al	
	2,31% (due virgola trentuno per cento) del capitale sociale;	
	- COMUNE DI TRACASTAGNI , titolare di n. 164.929	
	(centosessantaquattromilanovecentoventinove) azioni, pari	
	all'1,37 (uno virgola trentasette) del capitale sociale;	

	- COMUNE DI VIAGRANDE, titolare di n. 127.377	
	(centoventisettemilatrecentosettantasette) azioni, pari	
	all'1,06% (uno virgola zero sei per cento) del capitale	
	sociale;	
	- COMUNE DI VALVERDE, titolare di n. 122.181	
	(centoventiduemilacentottantuno) azioni, pari all'1,02% (uno	
	virgola zero due per cento) del capitale sociale;	
	- COMUNE DI RAGALNA, titolare di n. 57.454	
	(cinquantasettemilaquattrocentocinquantaquattro) azioni,	
	pari allo 0,48% (zero virgola quarantotto per cento) del	
	capitale sociale;	
	- COMUNE DI ACI BONACCORSI, titolare di n. 50.746	
	(cinquantamilasettecentoquarantasei) azioni, pari allo 0,42%	
	(zero virgola quarantadue per cento) del capitale sociale;	
	- COMUNE DI SANT'ALFIO, titolare di n. 26.184	
	(ventiseimilacentottantaquattro) azioni, pari allo 0,22%	
	(zero virgola ventidue per cento) del capitale sociale;	
	E) che i soci CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA, titolare di	
	n. 600.000 (seicentomila) azioni pari al 5,00% (cinque	
	virgola zero zero per cento) del capitale sociale, COMUNE DI	
	BELPASSO, titolare di n. 399.987	
	(trecentonovantanovemilanovecentosettantasette) azioni pari al	
	3,33% (tre virgola trentatré per cento) del capitale	
	sociale, COMUNE DI BIANCAVILLA, titolare di n. 377.046	
	(trecentosettantasettemilaquarantasei) azioni pari al 3,14%	

(tre virgola quattordici per cento) del capitale sociale,

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO, titolare di n. 70.286

(settantamiladuecentottantasei) azioni pari allo 0,59% (zero

virgola cinquantanove per cento) del capitale sociale,

COMUNE DI PATERNO', titolare di n. 780.607

(settecentottantamilaseicentosei) azioni pari al 6,51%

(sei virgola cinquantuno per cento) del capitale sociale,

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA, titolare di n. 182.705

(centottantaduemilasettecentocinque) azioni pari all'1,52%

(uno virgola cinquantadue per cento) del capitale sociale,

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA, titolare di n. 112.734

(centododicimilasettecentotrentaquattro) azioni pari allo

0,94% (zero virgola novantaquattro per cento) del capitale

sociale, **COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA** titolare di n.

111.916 (centoundicimilanovecentosedici) azioni pari allo

0,93% (zero virgola novantatré per cento) del capitale

sociale, e **COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA**, titolare di n. 147.625

(centoquarantasettemilaseicentoventicinque) azioni pari

all'1,23% (uno virgola ventitré per cento) del capitale

sociale, per quanto si dirà appresso, sono stati ritenuti

dal Presidente non aventi diritto di intervenire

all'assemblea, e ciò nonostante, pur non essendo stati

conteggiati ai fini del calcolo dei quorum, non sono stati

allontanati dall'aula;

F) che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i

signori:

BISIGNANI Biagio, Presidente;

RUBINO Marco Nunzio, Vice Presidente;

PULVIRENTI Angelo, Consigliere;

TEGHINI Elena Maria, Consigliere;

mentre risulta assente il Consigliere **AGOSTINO Francesco**;

G) che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei

signori:

GAROZZO Valerio, Presidente;

FALSONE Giovanni, Sindaco;

CATALANO Concetto Alfio Giuseppe, Sindaco;

H) che è stata effettuata dal Presidente dell'assemblea la verifica della rispondenza delle deleghe alle disposizioni dell'art. 2372 c.c. ed in conseguenza le stesse sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente, pertanto, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi di statuto e di legge, ed idonea a deliberare sull'argomento di cui al predetto ordine del giorno.

Preliminarmente, il Presidente dell'assemblea espone che, ai sensi dell'art. 15 (quindici) dello statuto sociale, hanno diritto di intervento in assemblea soltanto gli azionisti che sono in regola con i versamenti richiesti. Il Presidente, pertanto, ritiene che i rappresentanti degli

azionisti **CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA, COMUNE DI**

BELPASSO, COMUNE DI BIANCAVILLA, COMUNE DI CAMPOROTONDO

ETNEO, COMUNE DI PATERNO', COMUNE DI SAN GREGORIO DI

CATANIA, COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA, COMUNE DI SANTA

MARIA DI LICODIA e COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA, pur avendo

avuto accesso nella sala, non possono intervenire in

assemblea, e non devono essere conteggiati ai fini del

quorum costitutivo, poiché gli stessi non sono in regola con

i versamenti dovuti. A tal riguardo, il Sindaco del Comune

di Paternò Antonino Naso, ha richiesto di poter intervenire

in assemblea e votare dichiarando di non aver potuto

effettuare il versamento di quanto dovuto per un problema

legato alla regolarità del D.U.R.C. della società "**S.R.R.**

CATANIA AREA METROPOLITANA". Sul punto, il Presidente

dell'assemblea, espone che il disposto dell'art. 15

(quindici) dello statuto è chiaro nel non consentire

l'intervento da parte degli azionisti che non sono in regola

con il versamento di quanto dovuto, prescindendosi dalla

causa del mancato pagamento. Il Presidente riferisce inoltre

che il D.U.R.C. negativo della società scaturisce proprio

dal mancato pagamento di quanto dovuto da parte dei Comuni e

che il perdurare di tale situazione, con i mancati pagamenti

dei Comuni, potrebbe diventare strumento per gli stessi soci

al fine di non pagare quanto dovuto.

Il Presidente espone inoltre che consentendo l'intervento e

il voto agli azionisti che non sono in regola con i pagamenti dovuti si esporrebbe la delibera ad impugnazione da parte dei soci che hanno provveduto tempestivamente ai pagamenti. Peraltro, con riferimento al Comune di Paternò, il Presidente invita il Sindaco Antonino Naso a fornire la prova del tentativo di pagamento di quanto dovuto alla società, o in alternativa, l'esibizione degli atti prodromici allo stesso (impegno di spesa e provvedimento di liquidazione), poiché gli stessi non gli sono stati forniti. Il Presidente chiede la stessa documentazione al rappresentante del Comune di Zafferana Etnea, che esibisce copia cartacea della determina di liquidazione del responsabile del servizio, emessa il giorno precedente l'assemblea, ma ancora non cogente. Il Presidente, pertanto, ritiene che nemmeno il Comune di Zafferana Etnea abbia diritto di intervento e di voto, e con riferimento a tale decisione, il Comune di Zafferana Etnea non ha sollevato eccezione alcuna.

Interviene il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Sindaco del Comune di Sant'Agata Li Battiati, Marco Nunzio Rubino, il quale, ritiene che, in ossequio a principi di trasparenza, bisogna dare la possibilità a tutti di votare, e pertanto ritiene opportuno rinviare l'assemblea di otto giorni, per dare la possibilità agli azionisti non in regola con i pagamenti di provvedervi.

Interviene il socio Comune di Catania, in persona del Sindaco Salvatore Pogliese, il quale ritiene che non è opportuno rinviare l'assemblea.

Interviene per il socio Comune di Misterbianco il delegato Assessore Avvocato Angela Vecchio, la quale espone che a suo parere, l'art. 15 (quindici) dello statuto deve essere interpretato nel senso di negare il diritto di intervento e di voto, al socio che non ha versato il capitale sociale, e non ai soci che non hanno provveduto al versamento delle quote annuali. Il Presidente a questo punto chiede la sospensione dei lavori per cinque minuti onde valutare il significato da attribuire alla locuzione contenuta nell'art. 15 (quindici) dello statuto "soci che siano in regola con i versamenti richiesti".

Ripresa la discussione, il Presidente ribadisce quanto già sostenuto, ritenendo che l'art. 15 (quindici) dello statuto deve essere interpretato nel senso di impedire l'intervento in assemblea, agli azionisti che non sono in regola con qualsiasi versamento dovuto alla società. A conferma di tale interpretazione, il Presidente espone che lo stesso articolo 15 (quindici) dello statuto fa espresso rinvio all'art. 2370 del codice civile, che regola il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale mentre non opera alcun rinvio all'art. 2344 del codice civile, che nel suo ultimo comma dispone il divieto di esercitare il diritto di voto per il

socio in mora nei versamenti del capitale sociale. A suo

dire, il mancato richiamo dell'art. 2344 c.c., nonché le

peculiarità della società consortile e della S.R.R. in

particolare, non possono che condurre a ritenere che possano

intervenire in assemblea soltanto coloro che sono in regola

con il pagamento di ogni versamento richiesto dalla società.

Il socio Comune di Misterbianco, chiede nuovamente che

l'assemblea venga rinviata.

Interviene il dottor Valerio Garozzo, il quale a nome del

Collegio Sindacale, dichiara che lo stesso non ha potuto

verificare chi sono i Comuni che ad oggi non sono in regola

con il pagamento di quanto dovuto e pertanto non assumerà

responsabilità in ordine alla scelta eseguita. Lo stesso

dottor Valerio Garozzo chiede al Presidente chi abbia

eseguito tale verifica. Il Presidente risponde che la

verifica circa l'avvenuto pagamento di quanto dovuto da

parte di ciascun comune è stata effettuata dagli

amministratori della società e per gli stessi dall'Ufficio

competente attraverso visione degli estratti conto bancari

della società.

A questo punto il Presidente, interrompendosi la fase della

discussione, invita l'assemblea a pronunciarsi in ordine ad

un eventuale rinvio della seduta. All'uopo il Presidente

consegna a me Notaio un prospetto recante i voti a ciascun

Comune spettanti sulla base dei criteri espressi nello

statuto e nell'art. 6 comma 6 della L.R. 9/2010 i quali

prevedono che nelle votazioni dell'assemblea dei Sindaci,

ogni Comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 (diecimila)

abitanti, e per frazioni oltre 5.000 (cinquemila), fino ad

un massimo di voti pari al 30% (trenta per cento) dei voti

totali calcolati sulla base della popolazione residente

secondo i dati dell'ultimo censimento e che i Comuni con

popolazione inferiore a 10.000 (diecimila) abitanti hanno in

ogni caso diritto ad un voto; detto prospetto, dispensandomi

il comparsa dal darne lettura, previa sottoscrizione, si

allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'assemblea, con il voto favorevole dei soci Comune di Milo

(avente diritto ad 1 voto), Comune di Misterbianco (avente

diritto a 5 voti), Comune di Motta Sant'Anastasia (avente

diritto ad 1 voto), Comune di San Giovanni La Punta (avente

diritto a 2 voti), Comune di Sant'Agata Li Battiati (avente

diritto ad 1 voto) e Comune di Tremestieri Etneo (avente

diritto a 2 voti), pari al 27,27% (ventisette virgola

ventisette per cento) dei voti favorevoli al rinvio, e il

voto contrario dei soci Comune di Aci Catena (avente diritto

a 3 voti), Comune di Catania (avente diritto a 21 voti),

Comune di Gravina di Catania (avente diritto a 3 voti),

Comune di Mascalucia (avente diritto a 3 voti), Comune di

Nicolosi (avente diritto ad 1 voto) e Comune di Pedara

(avente diritto ad 1 voto), pari al 72,73% (settantadue

virgola settantatré per cento) dei voti contrari al rinvio,

DELIBERA

1) di non rinviare la presente assemblea.

Riprendendosi la discussione sugli argomenti di cui

all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea

che, a fini di semplificazione nonché di contenimento dei

costi di gestione, ritiene opportuno modificare l'art. 14

(quattordici) del vigente statuto sociale, che attualmente

prevede che l'assemblea debba essere convocata mediante

invio di lettera raccomandata e di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale, prevedendosi che la convocazione avvenga

mediante avviso da inviarsi ai soci, ai consiglieri e ai

sindaci, a mezzo posta elettronica certificata; modalità di

convocazione, questa, conforme al disposto dell'art. 2366

del codice civile. Il Presidente ritiene invece opportuno

mantenere per la convocazione il termine di quindici giorni

precedente l'assemblea.

L'assemblea con il voto favorevole dei soci Comune di Milo

(avente diritto ad 1 voto), Comune di Motta Sant'Anastasia

(avente diritto ad 1 voto), Comune di San Giovanni La Punta

(avente diritto a 2 voti), Comune di Sant'Agata Li Battiati

(avente diritto ad 1 voto), Comune di Tremestieri Etneo

(avente diritto a 2 voti), Comune di Aci Catena (avente

diritto a 3 voti), Comune di Catania (avente diritto a 21

voti), Comune di Gravina di Catania (avente diritto a 3

voti), Comune di Mascalucia (avente diritto a 3 voti),

Comune di Nicolosi (avente diritto ad 1 voto) e Comune di

Pedara (avente diritto ad 1 voto), pari all'88,64%

(ottantotto virgola sessantaquattro per cento) dei voti, e

con l'astensione del socio Comune di Misterbianco (avente

diritto a 5 voti), pari all'11,36% (undici virgola trentasei

per cento) dei voti,

DELIBERA

2) di modificare l'art. 14 (quattordici) del vigente statuto

sociale, prevedendosi che l'assemblea debba essere convocata

con avviso da inviarsi ai soci, ai consiglieri e ai sindaci,

a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi almeno 15

(quindici) giorni prima della data dell'assemblea, e

lasciando inalterato il rimanente testo dell'art. 14

(quattordici). L'art. 14 (quattordici) dello statuto sociale

assumerà il seguente preciso tenore:

"ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata con avviso da inviarsi a mezzo posta

elettronica certificata, ai soci, consiglieri, e ai sindaci,

recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti

dalla legge, almeno 15 (quindici) giorni prima della data

fissata per la riunione. Lo stesso avviso dovrà prevedere

una seconda convocazione. Qualora non venisse adempiuta la

suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente

costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale

	e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti	
	degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in	
	tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato."	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la	
	parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore	
	tre e quindici minuti.	
	Si allega al presente atto il nuovo testo dello statuto	
	sociale, coordinato con le modifiche come sopra approvate,	
	che previa sottoscrizione ed omessa la lettura per	
	espressa dispensa del comparente, si allega al presente atto	
	sotto la lettera "B", per essere depositato ai sensi	
	dell'art. 2436 c.c..	
	Le spese del presente verbale sono a carico della società.	
	Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli	
	allegati per averne esatta e piena conoscenza.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a	
	mia cura con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed	
	integrato a mano da me Notaio su cinque fogli per sedici	
	pagine interamente occupate e quanto sin qui della	
	diciassettesima pagina, del quale ho dato lettura al	
	comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive	
	alle ore diciassette e minuti trenta.	
	F.to: Biagio Bisignani, Vincenzo Vacirca notaio (sigillo).	

ALLEGATO "A"
dell'atto
Rep. N. 1906
Racc. N. 1252

N.	COMUNE	ABITANTI	VOTI
1	ACI BONACCORSI	3.524	1
2	ACI CASTELLO	18.674	2
3	ACICATENA	29.671	3
4	ACI SANT'ANTONIO	18.052	2
5	BELPASSO	28.081	3
6	BIANCAVILLA	24.040	2
7	CAMPOROTONDO ETNEO'	5.075	1
8	CATANIA	313.396	21
9	GRAVINA DI CATANIA	25.615	3
10	MASCALUCIA	32.059	3
11	MILO	1.072	1
12	MISTERBIANCO	49.634	5
13	MOTTA SANT'ANASTASIA	12.221	1
14	NICOLOSI	7.533	1
15	PATERNO'	48.034	5
16	PEDARA	14.371	1
17	RAGALNA	3.963	1
18	SAN GIOVANNI LA PUNTA	23.270	2
19	SAN GREGORIO DI CATANIA	11.873	1
20	SAN PIETRO CLARENZA	7.915	1
21	SANT'AGATA LI BATTIATI	9.505	1
22	SANT'ALFIO	1.582	1
23	SANTA MIA DI LICODIA	7.628	1
24	TRECASTAGNI	10.985	1
25	TREMESTIERI ETNEO	20.359	2
26	VALVERDE	7.850	1
27	VIAGRANDE	8.672	1
28	ZAFFERANA ETNEA	9.562	1
	TOTALE	754.216	69
29	CITTA METROPOLITANA		3
	TOTALE VOTI		72

ALLEGATO "B" REPERTORIO N.1906/1252

STATUTO

DELLA

"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA -

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e

in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n.

9., tra i seguenti Enti: Provincia Regionale di Catania,

Comune di Aci Bonaccorsi, Comune di Aci Castello, Comune di

Aci Catena, Comune di Aci Sant'Antonio, Comune di Belpasso,

Comune di Biancavilla, Comune di Camporotondo Etneo, Comune

di Catania, Comune di Gravina di Catania, Comune di

Mascalucia, Comune di Milo, Comune di Misterbianco, Comune

di Motta Sant'Anastasia, Comune di Nicolosi, Comune di

Paternò, Comune di Pedara, Comune di Ragalna, Comune di San

Giovanni La Punta, Comune di San Gregorio di Catania, Comune

di San Pietro Clarenza, Comune di Sant'Agata Li Battiati,

Comune di Sant'Alfio, Comune di Santa Maria di Licodia,

Comune di Trecastagni, Comune di Tremestieri Etneo, Comune

di Valverde, Comune di Viagrande e Comune di Zafferana

Etnea, una società consortile per azioni con la

denominazione: **"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL**

SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA AREA

METROPOLITANA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" per

l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei

rifiuti. Alla società consortile **S.R.R. CATANIA AREA**

METROPOLITANA non possono partecipare altri soggetti

pubblici e privati.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Catania.

all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel

registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter

disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera

del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e

soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica

Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie,

uffici, depositi e rappresentanze.

ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno

l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente

all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax,

il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve

essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa

riferimento alla residenza anagrafica e per i soci

consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono

essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica o

con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova

dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si

considerano validamente effettuate qualora il destinatario

dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.

9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni

previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione

territoriale, affidamento e disciplina del servizio di

gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede

all'espletamento delle procedure per l'individuazione del

gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con

le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2,

della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del

raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi

determinati nei contratti e del risultato di affidamento del

servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento

della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo

dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano

d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi

evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei

diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere

istituito un apposito call-center con oneri a carico dei

gestori. La S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati

relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate

dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla

provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua

altresì attività di informazione e sensibilizzazione degli

utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione

alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di

recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano

previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza

che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono

concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione,

la realizzazione e gestione degli stessi.

ART. 5 - FUNZIONI

La S.R.R. inoltre:

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9

dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione,

modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed

ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione

delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di

smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla

localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di

rifiuti;

b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economicofinanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. 1, comma 2°, art.4 della L.R. n°9/2010;

c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dal comma 2°, art. 8, L.R. n° 9/2010;

d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione;

e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta

	giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione	
	rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano	
	d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione	
	integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui	
	all'art.4, comma 3° della L.R. 9/2010;	
	f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei	
	rifiuti e ridurre la pericolosità:	
	1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti	
	finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti	
	prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti	
	pubblici o privati;	
	2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;	
	3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a	
	soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti	
	tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;	
	g) procede al completamento del primo triennio di	
	affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche	
	su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della	
	congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato	
	applicate a parità di prestazioni;	
	h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa	
	di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei	
	rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito	
	Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa	
	integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto	

Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

ART. 6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è di euro centoventimila (euro 120.000,00) ed è diviso in numero dodicimilioni di azioni nominative ordinarie di euro 0,01 nominale cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

a) novantacinque per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) cinque per cento alla provincia appartenente all'ATO.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

- Provincia Regionale di Catania, euro seimila (euro 6.000,00);

- Comune di Aci Bonaccorsi, abitanti 3.223; euro cinquecentosette e centesimi quarantasei (euro 507,46);

- Comune di Aci Castello, abitanti 18.031; euro duemilaottocentotrentotto e centesimi novantanove (euro 2.838,99);

- Comune di Aci Catena, abitanti 28.920; euro quattromilacinquecentocinquantatrè e centesimi quarantasei (euro 4.553,46);

- Comune di Aci Sant'Antonio, abitanti 17.610; euro duemilasettecentosettantadue e centesimi settanta (euro 2.772,70);

- Comune di Belpasso, abitanti 25.404; euro tremilanovecentonovantanove e centesimi ottantasette (euro 3.999,87);

- Comune di Biancavilla, abitanti 23.947; euro tremilasettecentosettanta e centesimi quarantasei (euro 3.770,46);

- Comune di Camporotondo Etneo, abitanti 4.464; euro settecentodue e centesimi ottantasei (euro 702,86);

- Comune di Catania, abitanti 293.458; euro quarantaseimiladuecentocinque e centesimi cinque (euro 46.205,05);

	- Comune di Gravina di Catania, abitanti 27.363; euro	
	quattromilatrecentotto e centesimi trentuno (euro 4.308,31);	
	- Comune di Mascalucia, abitanti 29.056; euro	
	quattromilacinquecentosettantaquattro e centesimi ottantotto	
	(euro 4.574,88);	
	- Comune di Milo, abitanti 1.089; euro centosettantuno e	
	centesimi quarantasei (euro 171,46);	
	- Comune di Misterbianco, abitanti 49.424; euro	
	settemilasettecentottantuno e centesimi ottantaquattro (euro	
	7.781,84);	
	- Comune di Motta Sant'Anastasia, abitanti 11.924; euro	
	milleottocentosettantasette e centesimi quarantaquattro	
	(euro 1.877,44);	
	- Comune di Nicolosi, abitanti 7.229; euro	
	millecentotrentotto e centesimi ventuno (euro 1.138,21);	
	- Comune di Paternò, abitanti 49.578; euro	
	settemilaottocentosei e centesimi sette (euro 7.806,07);	
	- Comune di Pedara, abitanti 13.087; euro duemilasessanta e	
	centesimi cinquantacinque (euro 2.060,55);	
	- Comune di Ragalna, abitanti 3.649; euro	
	cinquecentosettantaquattro e centesimi cinquantaquattro	
	(euro 574,54);	
	- Comune di San Giovanni La Punta, abitanti 22.490; euro	
	tremilacinquecentoquarantuno e centesimi sei (euro 3.541,06);	
	- Comune di San Gregorio di Catania, abitanti 11.604; euro	

	milleottocentoventisette e centesimi cinque (euro 1.827,05);	
- Comune di San Pietro Clarenza, abitanti 7.160; euro	millecentoventisette e centesimi trentaquattro (euro	
	1.127,34);	
- Comune di Sant'Agata Li Battiati, abitanti 9.396; euro	millequattrocentosettantanove e centesimi quaranta (euro	
	1.479,40);	
- Comune di Sant'Alfio, abitanti 1.663; euro	duecentosessantuno e centesimi ottantaquattro (euro 261,84);	
- Comune di Santa Maria di Licodia, abitanti 7.108; euro	millecentodiciannove e centesimi sedici (euro 1.119,16);	
- Comune di Trecastagni, abitanti 10.475; euro	milleseicentoquarantanove e centesimi ventinove (euro	
	1.649,29);	
- Comune di Tremestieri Etneo, abitanti 21.460; euro	tremilatrecentosettantotto e centesimi ottantotto (euro	
	3.378,88);	
- Comune di Valverde, abitanti 7.760; euro	milleduecentoventuno e centesimi ottantuno (euro 1.221,81);	
- Comune di Viagrande, abitanti 8.090; euro	milleduecentosettantatrè e centesimi settantasette (euro	
	1.273,77);	
- Comune di Zafferana Etnea, abitanti 9.376; euro	millequattrocentosettantasei e centesimi venticinque (euro	
	1.476,25).	

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

ART. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art. 7, c. 4 e segg., della L.R. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge.

Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali

	beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del	
	servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono	
	i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal	
	contratto di servizio.	
	La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo	
	oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel	
	rispetto delle normative vigenti. Fermo restando quanto	
	previsto dall'articolo 21, comma 17, L.R. n°19/2005,	
	dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della L.R. n°	
	9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale	
	del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti,	
	ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel	
	proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo	
	la quota di finanziamento fissata nel piano economico e	
	finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata	
	dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione	
	servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa	
	richiesta da parte della S.R.R.	
	Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per	
	nessuna ragione.	
	A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato	
	sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al	
	saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni,	
	saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al	
	tasso ufficiale di sconto, dalla data di costituzione in	

mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati.

ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA

Nella fase di avvio della S.R.R. in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della L.R. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia

sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito

il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai

sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15,

nonché dell'articolo 45 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, e

dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

ART. 10 - SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite

sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni

ricompresi nel territorio dell'ATO 5 Catania Area

Metropolitana, così come individuato dall'art. 5 comma 1

della L.R. n. 9/2010, e la Provincia Regionale di Catania.

Le quote di partecipazione e le modalità sono previste

all'art. 6 della L.R. n. 9/2010 nonché all'art. 7 del

presente statuto.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA.

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante

deliberazione assembleare.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea

ordinaria, in conformità all'articolo 2364 C.C., è convocata

almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio Sociale, oppure anche oltre

tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra

decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le

Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la

sede Sociale, salvo diversa motivata deliberazione del

Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria ha

luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto

ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un

quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'art.

2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli

amministratori, nomina i sindaci e il presidente del

collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la

revisione legale dei conti, determina il compenso dei

sindaci, delibera sulle responsabilità degli amministratori

e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla

legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell' art. 2365 c.c.,

delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla

sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra

materia espressamente attribuita dalla legge alla sua

competenza.

ART. 13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita,

rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata con avviso da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, ai soci, consiglieri, e ai sindaci, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370, c.c., e dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro

azioni presso la sede Sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Ogni azione dà diritto ad un voto.

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372, c.c.. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

ART. 16 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci eletti a tal fine.

Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art.2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio.

ART. 17 REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni presenti o rappresentate. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni presenti o rappresentate.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del

capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) delle azioni presenti o rappresentate. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno dei due/terzi del capitale sociale presente o rappresentato in assemblea.

Ai sensi dell'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci

secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli artt. 2364 e 2365 c.c., e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell'art. 2381, 2c, c.c.

ART. 20 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art.2383, comma 2° c.c.. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anche non continuative in un anno solare.

ART. 21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni

ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

ART. 22 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. provvederà alla sostituzione lo stesso Ente pubblico che aveva provveduto alla nomina dell'amministratore venuto a mancare.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono

con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 23 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;

b) sovrintende al regolare andamento della Società;

c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali,

economiche e culturali delle comunità locali;

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità

ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i

provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione

e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua

prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla

assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è

sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La

firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede

dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci

effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti.

L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il

Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea determina il

compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti.

La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del

triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato

ricostituito.

ART. 25 - BILANCIO

L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude

il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio

finanziario inizia con la data di costituzione della Società

e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio Sociale, proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale all'approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

ART. 26 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'art. 6 del D.lgs 27/01/10 n. 39. Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'art. 10 del Dlgs sopra menzionato.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

ART. 27 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità di cui all'art. 6.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse, possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria definizione sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri, nominati ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs 17 gennaio 2003 n°5, dal Presidente della Regione Sicilia.

A questi effetti la parte che intende sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra e richiederà la nomina degli arbitri al Presidente della Regione Sicilia.

Ove il Presidente della Regione Sicilia non provveda, entro trenta giorni, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Identica procedura sarà applicabile nel caso che uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa

continuare nel suo ufficio. Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità ed anche senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti stesse, secondo le regole dell'arbitrato libero, e sarà immediatamente esecutiva. Il collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà sua decisione alle parti entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il Collegio medesimo sarà stato completato, salvo deroga richiesta da entrambi parti o disposta dal collegio stesso, per un periodo non superiore a trenta giorni. Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

ART. 29 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

ART. 30 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, della L.R. n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni e

delle leggi speciali in materia.

E' copia conforme all'originale, che si rilascia per gli

usi consentiti. Catania, li 7 ottobre 2019